SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

307. 1° LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1615), di iniziativa del senatore Leone.
(Discussione ed approvazione).

Il presidente Tesauro riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, volto a chiarire che, per determinare l'ammontare delle pensioni da corrispondere ai giudici della Corte costituzionale prima del 1° settembre 1971, il trattamento economico loro spettante dev'essere computato integralmente, includendovi, pertanto, anche la indennità di rappresentanza, così come avviene per il più alto magistrato della giurisdizione ordinaria.

Il senatore Preziosi, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, si associa alle conclusioni del relatore.

Anche il senatore Fabiani, a nome del Gruppo comunista, esprime parere favorevole sul provvedimento.

Dopo che il sottosegretario Pucci, a nome del Governo, ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione, l'articolo unico del disegno di legge viene approvato nel testo originario, con l'astensione dal voto del senatore Murmura.

« Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1752), d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia e Boldrin; Boffardi Ines, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Pennacchio, illustra ampiamente la portata e le finalità equitative del disegno di legge, che, giudica meritevole di approvazione, senza alcuna modifica; informa peraltro che il senatore Vignola propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, che vieta il godimento dell'indennità di alloggio ai coniugi conviventi, quando già uno di essi goda di tale indennità.

Dopo interventi del presidente Tesauro, del senatore Fabiani e del sottosegretario Pucci, la Commissione approva senza modificazioni i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti » (752).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, propone numerosi emendamenti ai diversi articoli del disegno di legge, più volte esaminato nelle precedenti sedute.

Dopo che i senatori Palumbo e Preziosi hanno preannunciato la presentazione di altri emendamenti, si apre un ampio dibattito, cui partecipano il presidente Tesauro, il relatore alla Commissione Murmura, i senatori Fabiani, Tropeano, Preziosi, Treu ed il sottosegretario Pucci: al termine si decide di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento; resta stabilito che i componenti della Commissione che intendano proporre modificazioni dovranno presentare le proposte di emendamento entro le ore 12 di martedì 6 luglio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Fabiani sollecita il seguito dell'esame del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, concernente norme assistenziali e previdenziali per gli amministratori degli enti locali (n. 858); ad avviso dell'oratore, anche se la Presidenza del Senato non ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Commissione per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, il problema rimane urgente e grave, e va affrontato senza indugio.

Il presidente Tesauro assicura che l'esame del disegno di legge sarà ripreso entro quindici giorni.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio, alle ore 18, e giovedì 8 luglio, alle ore 9.

Ai disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, la cui trattazione non sia stata esaurita, verranno aggiunti i disegni di legge: nn. 1747 (concernente l'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia), 1751 (concernente il riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine), d'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri; Armani ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; 1757 (concernente norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati), già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 19,45.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale » (1052-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri;

« Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale » (1053), d'iniziativa dei senatori Parri ed altri;

« Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale » (1080), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri;

« **Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso Codice** » **(1135)**, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

« **Abrogazione e modifiche di alcune norme del Codice penale** » **(1445)**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

« **Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice** » **(98)**, d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri;

« **Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del Codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del Codice di procedura penale** » **(1369)**, d'iniziativa dei senatori Codignola e Vignola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ripreso l'esame dei provvedimenti in titolo sulla base del disegno di legge n. 1445 (rinviato nella seduta del 23 giugno), la Commissione discute l'articolo 6 di quest'ultimo: intervengono i senatori Carraro, Montini, Coppola, Serra, Piccolo, Finizzi, Tropeano, Maris, Petrone, il relatore alla Commissione Salari, il presidente Cassiani ed il sottosegretario Pennacchini; questi propone, a conclusione del dibattito, un nuovo testo della norma, che viene accolto. In sede di votazione i senatori Tropeano e Maris, a nome del Gruppo comunista, dichiarano che in Assemblea sosterranno la esigenza di abolire i reati di vilipendio, mentre i senatori Filetti e Carraro chiedono la soppressione del secondo comma dell'articolo in esame perchè lo ritengono superfluo e motivo di possibili equivoche interpretazioni.

Si approvano, quindi, senza modifiche, gli articoli 7 e 8, con il voto contrario dei senatori comunisti e, a titolo personale, del senatore Bardi.

L'articolo 9 è accantonato, mentre l'articolo 10 è approvato con una modifica all'ultimo comma, accolta dal rappresentante del Governo, a cui il senatore Filetti si dichiara contrario: la modifica consiste nel sostituire, nel penultimo rigo dell'ultimo comma, le parole: « il giudice può infliggere », con le parole: « si applica la pena della ».

Successivamente, esaminando l'articolo 11 che introduce nel Codice penale un articolo 344-*bis*, relativo ai casi di non punibilità, il senatore Maris rileva una forte contraddizione nella sua formulazione, determinata dalla locuzione: « con atti arbitrari »; il senatore Bardi dichiara di non concordare con tale tesi e propone di aggiungere, come ulteriore modifica all'articolo aggiuntivo 344-*bis*, l'ultimo capoverso dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1135, così formulato: « Nei casi previsti dai predetti articoli si applica il terzo comma dell'articolo 59 ».

Il senatore Petrone osserva che la norma in esame appare pericolosa e rileva che in Italia la sua applicazione ha sempre dato luogo a serie perplessità sulle garanzie per i cittadini; l'oratore propone che siano soppresse dall'articolo tutte le parole seguenti all'espressione: « vi abbia dato causa ».

Dopo interventi dei senatori Zuccalà (il quale dichiara di concordare sostanzialmente con il senatore Petrone), Carraro (che, pur concordando anch'egli, propone, tuttavia, di aggiungere dopo la parola « causa » l'avverbio « ingiustamente »), Di Benedetto, nonchè del relatore, si approva con l'assenso del rappresentante del Governo, un nuovo testo dell'articolo 11, formulato dai senatori Petrone, Zuccalà, Follieri e Carraro, a tenore del quale non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa o con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle sue attribuzioni.

Il sottosegretario Pennacchini rileva che l'inserimento del secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 115, richiesto dal senatore Bardi, come ultimo comma dell'articolo 11 del disegno di legge governativo, appare senz'altro superfluo. Dopo tale dichia-

razione, la Commissione respinge la citata proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio 1971, alle ore 10, in sede redigente per il seguito della discussione del disegno di legge n. 322 (concernente la riforma del Codice di procedura civile) ed in sede referente per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1646 (concernente la nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica), n. 1513 (concernente l'interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione), nonchè per l'esame del disegno di legge numero 1286-*B* (concernente la modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale).

La seduta termina alle ore 12,45.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (1743), d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri; De Lorenzo Giovanni; Mancini Vincenzo ed altri; De Meo e Caiati; Caradonna e Turchi; Durand de la Penne, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rimessione all'Assemblea).

Il senatore Sema, a nome del Gruppo comunista, presenta, ai termini dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, una richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, già preannunciata nella precedente seduta del 23 giugno.

Il Presidente, rilevata la conformità della richiesta alle disposizioni regolamentari, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(Esame del disegno di legge n. 1743 sopra indicato).

Prende la parola il senatore Bonaldi il quale, nel rilevare la mancata motivazione della richiesta di rimessione del disegno di legge in sede referente, esprime il proprio disappunto per il ritardo che in tal modo si viene a determinare nell'approvazione di un disegno di legge vivamente atteso dalle nostre Forze armate.

Il senatore Carucci fa presente che la richiesta del Gruppo comunista, ampiamente motivata nella precedente seduta, è determinata dall'obiettiva constatazione che i benefici del provvedimento in esame, oltre ad essere limitati agli alti gradi, sconvolgono il vigente sistema pensionistico.

Dopo brevi interventi dei senatori Pelizzo e Bernardinetti (i quali si riservano di presentare emendamenti in Assemblea, se il provvedimento non dovesse essere tempestivamente approvato), il senatore Burtulo si dichiara favorevole al disegno di legge, rilevando, tra l'altro, che esso rimedia in parte al deteriore trattamento del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato.

Prende quindi la parola il relatore alla Commissione, senatore Rosa, il quale, nel richiamarsi all'esposizione da lui fatta nella precedente seduta, ribadisce che con il disegno di legge vengono estesi a tutti i quadri intermedi ed alti, e non solo a questi ultimi, benefici già concessi ai pari grado della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza; inoltre, prosegue l'oratore, dette provvidenze — di ordine economico, ma soprattutto morale — hanno rilievo solo ai fini pensionistici e pertanto esse non determineranno la paventata pletora di promozioni in soprannumero.

A sua volta, il sottosegretario Lattanzio, nell'associarsi alla relazione ed alle parole

testè dette dal senatore Rosa, esprime il vivo rammarico del Governo per la iniziativa del Gruppo comunista, che ritarda l'*iter* di un provvedimento di alto valore morale e di conseguenza produrrà un'eco sfavorevole in tutte le Forze armate; dopo aver ricordato che nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge fu approvato da tutte le parti politiche, il Sottosegretario per la difesa si riserva di svolgere tutti i passi necessari affinchè esso sia posto al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Dopo un intervento del Presidente, il quale esprime il proprio personale favore per il disegno di legge, la Commissione incarica il senatore Rosa di riferire favorevolmente all'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge n. 1230-B (riguardante l'abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari) e, in sede referente, l'esame del disegno di legge n. 1576, d'iniziativa del senatore Tanucci Nannini (relativo a modifiche alle norme per il conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare).

La seduta termina alle ore 11,30.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

indi del Vice Presidente
FORTUNATI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Di Vagno e per le finanze Borghi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1630).
(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Dopo che il presidente Martinelli ha ricordato le precedenti fasi del dibattito, i senatori Stefanelli, Masciale, Andò e Buzio esprimono a nome dei rispettivi Gruppi il loro assenso al disegno di legge.

Il senatore Masciale chiede quindi (in relazione all'aumento di organico della Guardia di finanza volto ad accrescere l'efficienza del Corpo) che il distaccamento della Guardia di finanza di Terlizzi sia fornito di automezzi; il sottosegretario Borghi fornisce assicurazioni in proposito.

La Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato " Caserma Prandina " » (1710), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Andò, illustrando la situazione del compendio demaniale che, venutosi a trovare nel centro di Padova in seguito allo sviluppo della città, è difficilmente utilizzabile da parte del Ministero della difesa, mentre può essere di grande utilità per il comune, che dovrà destinare la area a parco pubblico. Il relatore illustra poi il meccanismo della vendita, che prevede la rateazione nel pagamento del prezzo e il differimento della consegna del bene da parte dell'Amministrazione militare; egli chiede quindi l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Cerri, nel dichiararsi concorde con l'impostazione del relatore, auspica che l'Amministrazione militare proceda quanto prima alla dismissione di tutti i suoi beni immobili venutisi a trovare in zone cen-

trali delle città, mentre il senatore Stefanelli chiede chiarimenti a proposito dell'articolo 2, ed in particolare i motivi per i quali, nel caso di anticipata consegna del compendio da parte dell'Amministrazione militare, il comune sia tenuto a versare un interesse del 5 per cento; inoltre, egli auspica che la Commissione condivida una recente presa di posizione della Commissione bilancio della Camera dei deputati, che stabilisce il principio per cui il ricavato dell'alienazione di beni del demanio militare deve essere assegnato allo stato di previsione dell'entrata e non a quello del Ministero della difesa.

Il presidente Martinelli ricorda che la 5ª Commissione si è già ripetutamente pronunciata nel senso indicato dal senatore Stefanelli.

Il senatore Athos Valsecchi, in merito al primo quesito posto dal senatore Stefanelli, rileva che la consegna anticipata, costituendo anticipazione della immissione nel possesso del bene, deve essere compensata da parte del Comune acquirente. Viceversa, il senatore Soliano condivide il rilievo del senatore Stefanelli nel senso di considerare singolare la condizione prevista dall'articolo 2. Analoghe osservazioni svolge il senatore Masciale, aggiungendo che il ritardo nella consegna è previsto nell'interesse dell'Amministrazione militare e che quindi il Comune non deve alcun compenso.

Il presidente Fortunati rileva in proposito che il problema è di vedere se il prezzo di 760 milioni tiene o meno conto della consegna dilazionata; inoltre, lo stesso Presidente suggerisce che venga reso esplicito che l'assegnazione del ricavato andrà allo stato di previsione dell'entrata e non a quello della spesa del Ministero della difesa.

Il senatore Belotti esprime talune perplessità in ordine alla questione della consegna dilazionata, mentre il senatore Stefanelli riprende le proprie precedenti osservazioni, anche se riconosce che la clausola del pagamento dell'interesse in caso di consegna anticipata è stata liberamente accettata dal Comune.

Il relatore Andò sottolinea che, in ogni caso, la questione dell'interesse è di portata limitata in quanto la consegna anticipata è una eventualità che si può considerare remota; d'altronde, egli aggiunge, qualora l'Amministrazione militare riuscisse a procurarsi adeguate attrezzature sostitutive del compendio da cedere potrebbe farlo solo assumendosi oneri ulteriori.

Tale argomentazione è condivisa dal sottosegretario Borghi, il quale sottolinea come il disegno di legge derivi da una intesa tra gli enti pubblici interessati; egli aggiunge poi che il ricavato della cessione sarà destinato all'acquisizione di infrastrutture militari. A tale proposito, il senatore Stefanelli presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1710, ribadendo proprie precedenti decisioni, impegna il Governo a non più consentire, per l'avvenire, ulteriori deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato ed al principio della unicità del bilancio statale, nonchè a seguire la procedura logica e corretta per l'alienazione di beni immobili appartenenti alle amministrazioni dello Stato, che è quella di assegnare il ricavato della vendita dei beni medesimi all'entrata dello Stato, salva l'eventuale successiva assegnazione delle sopravvenienze ai capitoli di spesa degli stati di previsione dei singoli dicasteri da operarsi esclusivamente attraverso lo strumento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio ».

L'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo e la Commissione, senza ulteriore dibattito, approva i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728).

(Discussione e approvazione).

Riferisce il presidente Martinelli, il quale, dopo avere ampiamente illustrato l'opera del defunto Ministro, chiede l'approvazione del disegno di legge.

In senso favorevole si esprimono i senatori Franza, Stefanelli e Masciale.

Infine, la Commissione approva all'unanimità i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefanelli chiede che il supplemento della *Gazzetta Ufficiale* recante il conto del Tesoro venga distribuito ai componenti della Commissione. Il presidente Martinelli assicura che farà i passi necessari per ottenere la trasmissione di un maggior numero di copie del suddetto supplemento, in modo che tutti i componenti della Commissione possano disporne.

Il senatore De Luca sollecita una risposta del Governo in ordine al disegno di legge n. 666 (« Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione »); alla richiesta si associa il senatore Ferri.

Il presidente Martinelli annuncia che sono stati presentati tutti gli emendamenti ai provvedimenti relativi al Mezzogiorno: egli suggerisce, al fine di consentire la stampa degli emendamenti suddetti, che la discussione venga ripresa nel pomeriggio odierno, anticipando la seduta alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 11,40.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Di Vagno.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno » (1482), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (1525).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Formica illustra un emendamento all'articolo 1 (da lui presentato insieme con i senatori Mancini e Ferri) inteso a stabilire, in particolare, che al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla legge di riforma della Cassa per il Mezzogiorno sarà costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da un assessore incaricato, che formulerà le proposte ed i pareri su tutte le questioni sottoposte al CIPE. L'oratore chiarisce che l'emendamento ha contenuto analogo agli emendamenti 1. 13 del senatore De Vito e 1. 19 del senatore Andò, da essi differenziandosi sia per la maggiore ampiezza dei poteri attribuiti alla Commissione sia per il fatto che la Commissione è costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione anzichè presso il Ministero per il Mezzogiorno.

Il senatore De Luca illustra quindi l'emendamento 1. 1, il quale tende a specificare in modo dettagliato i territori compresi nella locuzione « territori meridionali » contenuta al primo comma dell'articolo 1.

Dopo che il senatore Chiaromonte ha fatto presente l'opportunità di accantonare la discussione su tale proposta di modifica, che coinvolge questioni da affrontare in sede di esame di emendamenti ad articoli successivi, il senatore Pirastu rileva che anche lo emendamento 1. 3 dovrebbe essere discusso in sede di esame dell'emendamento 2. 0. 4.

Il senatore Pirastu osserva in proposito che l'esame isolato degli emendamenti ai singoli commi può far perdere di vista l'unitarietà di ispirazione politica degli emendamenti presentati dai vari Gruppi; esiste inoltre il pericolo che le votazioni sui singoli emendamenti possano precludere l'esame di emendamenti su analoghe questioni trattate nello stesso articolo od in articoli successivi. Egli propone pertanto una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ad un Sottocomitato, appositamente nominato, di fissare l'ordine di votazione degli emendamenti, tenendo conto di tutte le possibili correlazioni tra essi esistenti.

Il senatore Andò illustra quindi un proprio emendamento, che verte su materia

analoga a quella trattata negli emendamenti 1. 13 del senatore De Luca e 1. 20, presentato dai senatori Mancini ed altri, da essi differenziandosi, egli spiega, per la minore estensione dei poteri attribuiti alla Commissione composta dai Presidenti delle Regioni meridionali.

L'esame degli emendamenti all'articolo 1 — essendo gli altri emendamenti presentati già stati illustrati nelle sedute di giovedì e venerdì della scorsa settimana — si conclude con una illustrazione da parte del senatore Chiaromonte degli emendamenti 1. 0. 1 e 1. 0. 2, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, i quali regolano la composizione ed i poteri della Commissione che rappresenta le Regioni, la quale, ad avviso dell'oratore, deve esprimere nella sua composizione e nel suo funzionamento la concezione unitaria con la quale deve essere affrontato il problema meridionale.

Il senatore Chiaromonte si dichiara favorevole all'accoglimento della proposta di un Sottocomitato, formulata dal senatore Pirastu.

Il senatore Cifarelli osserva che il problema non è di coordinamento tecnico degli emendamenti, ma riguarda l'emergere di concezioni politiche diverse, che come tali possono meglio confrontarsi in sede di Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore Formica, il quale rileva che l'esame del Sottocomitato dovrebbe essere esclusivamente limitato alle questioni di ordine tecnico, il presidente Martinelli costituisce il Sottocomitato, chiamando a farne parte il relatore ed un rappresentante per ogni Gruppo politico. Sospende quindi la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,45, viene ripresa alle ore 19*).

Il Presidente annuncia che secondo le indicazioni del Sottocomitato, le votazioni sugli emendamenti possono cominciare dall'esame dell'emendamento aggiuntivo 1. 0. 1, presentato dai senatori Borsari ed altri, relativo alla costituzione di una Commissione per il Mezzogiorno formata dai rappresentanti dei Consigli regionali.

Il senatore Chiaromonte osserva che il punto qualificante della disposizione è quello relativo all'inclusione nelle rappresentanze regionali, destinate a far parte di detta Commissione, anche delle minoranze.

Il relatore Cifarelli esprime il suo avviso contrario all'approvazione dell'emendamento, il quale si ispira, a suo avviso, ad una concezione dell'istituto regionale che non corrisponde ai princìpi costituzionali.

Dopo che il rappresentante del Governo si è dichiarato anch'egli contrario all'emendamento, e dopo che il senatore Anderlini ha annunciato invece il proprio voto favorevole, l'emendamento 1. 0. 1, istitutivo di un articolo 1-*bis*, messo ai voti, non è approvato dalla Commissione. Viene quindi deciso di accantonare l'esame dell'emendamento 1. 0. 2, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, che tende ad aggiungere un articolo 1-*ter*.

Si passa quindi all'esame del primo comma dell'emendamento 1. 20, d'iniziativa dei senatori Mancini, Formica e Ferri; viene preso in esame congiuntamente il primo comma dell'emendamento 1. 13, d'iniziativa del senatore De Vito, di uguale formulazione: le due norme stabiliscono che lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce l'obiettivo principale del programma economico nazionale.

Dopo l'avviso favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la disposizione, posta ai voti, è approvata.

Viene quindi preso in esame il secondo comma dell'emendamento 1. 20, nel quale si stabilisce che al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla legge di riforma della Cassa per il Mezzogiorno, sarà costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formulerà proposte ed esprimerà pareri su tutte le questioni sottoposte al CIPE.

Il senatore De Vito dichiara, a questo punto, di ritirare il proprio emendamento 1. 13 per aderire a quello del senatore Andò (1. 19)

Il senatore Anderlini, pur non considerando del tutto sufficiente la norma contenuta nell'emendamento 1. 20, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Cifarelli, riconoscendo che in tal modo si viene incontro ad un'esigenza ampiamente manifestata, afferma di ritenere che la migliore collocazione del Comitato in questione sia presso il Ministro per il Mezzogiorno e non presso quello del bilancio e della programmazione economica; egli annuncia pertanto la sua astensione.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, il secondo comma dell'emendamento 1. 20, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore Ferri chede che venga effettuata la verifica della votazione. Si associano alla richiesta i senatori Masciale e Formica, i quali rilevano che hanno preso parte alla votazione senatori non appartenenti alla Commissione, che non avevano in precedenza presentato alla Presidenza la lettera di sostituzione di membri della Commissione, ai termini dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento.

Il presidente Martinelli, dando seguito alla richiesta formulata, invita i senatori Soliano e Ferri, segretari della Commissione, ad accertare la regolare costituzione della Commissione al fine di verificare la conseguente regolarità della votazione.

Dall'esame esperito dai segretari della Commissione risulta, per dichiarazione degli stessi senatori interessati, che il senatore Premoli, intervenuto in sostituzione del senatore Biaggi, non aveva presentato, al momento della votazione, la prevista lettera di sostituzione; che il senatore Coppola, intervenuto in sostituzione del senatore Fada, era stato sostituito per la votazione dal senatore Ricci; che il senatore Pasquale Valsecchi, intervenuto in sostituzione del senatore Corrias Efisio, aveva preso parte alla votazione non accorgendosi che lo stesso senatore Corrias era presente in Aula per esprimere il suo voto; il senatore Bruni, infine, pur in possesso della lettera di sostituzione, non aveva provveduto a consegnarla al Presidente.

Dopo che i senatori Premoli e Bruni hanno osservato che il Presidente, in occasione di una precedente votazione della stessa seduta, aveva ricordato ai presenti di esprimere il proprio voto soltanto qualora intervenissero alla seduta in sostituzione di membri ordinari della Commissione, anche se non avessero depositato le lettere di sostituzione, i senatori Pirastu e Mancini fanno presente che i voti da ritenersi sicuramente non validi sono in numero tale da rovesciare l'esito della votazione.

Il presidente Martinelli, modificando la proclamazione del voto prima annunciato, dichiara approvato l'emendamento presentato dai senatori Mancini ed altri, poichè alcuni dei voti compresi nel computo della maggioranza prima indicata non erano da considerarsi validamente espressi.

Il senatore Athos Valsecchi dichiara di non condividere la decisione del presidente Martinelli; a suo avviso, infatti, la irregolare composizione della Commissione non può avere come conseguenza che la irregolarità del voto manifestato. Affermando di ritenere del tutto inusuale la rettifica di un voto già espresso, il senatore Athos Valsecchi avverte che è in potere della Presidenza dichiarare la nullità della votazione nel suo complesso, ma non quella dei singoli voti, specificatamente individuati.

A tali considerazioni si associa il senatore Bolettieri.

Il senatore Cifarelli ritiene che alla decisione del Presidente non possa applicarsi il disposto dell'articolo 118, primo comma, del Regolamento, a termine del quale nel caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione. La decisione del presidente Martinelli, ad avviso del senatore Cifarelli, contrasta con il principio giuridico secondo il quale un *corpus* deliberante deve essere considerato nella sua unitarietà.

Il senatore Iannelli, dichiarando di condividere le considerazioni dei precedenti oratori, afferma che si potrebbe sottoporre la questione alla Giunta del Regolamento.

Il senatore Formica rileva che la decisione del presidente Martinelli è da considerar-

si in perfetta armonia con lo spirito del Regolamento in quanto volta ad accertare la reale volontà della Commissione. A tali dichiarazioni si associa anche il senatore Fortunati, ricordando come, nella 5ª Commissione, il Regolamento sia stato sempre applicato nella sua sostanza, in uno spirito di reale *fair play*.

Il presidente Martinelli dichiara che la decisione presa è stata ispirata dalla duplice considerazione che la discussione si svolge in sede referente — nella quale è particolarmente importante presentare all'Assemblea proposte che rispecchino la reale volontà della Commissione — e che la partecipazione ad una nuova eventuale votazione sarebbe stata comunque limitata a coloro che avevano regolarmente preso parte alla precedente votazione; in quel momento, conclude il presidente Martinelli, non vi è dubbio che la volontà della Commissione, una volta esclusi i voti non validi, era orientata nel senso dell'approvazione dell'emendamento.

Viene quindi dichiarato precluso, dopo brevi interventi dei senatori Formica e Cifarelli, l'emendamento 1. 19 del senatore Andò, quanto al secondo comma, mentre l'esame del primo comma dello stesso viene accantonato.

Il presidente Martinelli, a nome del Sottocomitato propone quindi che vengano accantonate ulteriori decisioni circa i primi tre commi dell'articolo 1 in quanto essi possono interferire con materie disciplinate in articoli successivi: la proposta è accolta dalla Commissione.

Posto ai voti, il quarto comma dell'articolo 1 (dopo avviso favorevole del relatore e del rappresentante del Governo) viene approvato. Esso dispone che il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono attribuite al CIPE.

Viene altresì messo ai voti ed approvato il quinto comma dell'articolo 1, nel quale si stabilisce che i poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presidente Martinelli mette quindi ai voti l'emendamento 1. 14, del senatore De Vito, il quale fissa il principio che le attribuzioni del soppresso Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonchè quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni; la norma viene approvata dalla Commissione, dopo che i senatori Formica e Andò hanno ritirato propri emendamenti di analogo tenore.

Non viene invece approvato (dopo l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo) l'emendamento 1. 7, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, nel quale si stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1972.

La Commissione decide quindi di accantonare la discussione degli emendamenti 1. 15, d'iniziativa del senatore De Vito, ed 1. 22, di iniziativa dei senatori Mancini ed altri, soppressivi del sesto comma dell'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 1. 16, d'iniziativa del senatore De Vito, e 1. 23, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri: le due disposizioni fissano le modalità secondo le quali il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei progetti speciali.

Il senatore Pirastu rileva che la decisione su tali emendamenti chiama in causa l'emendamento 4. 0. 1, di iniziativa dei senatori Borsari ed altri, ai termini del quale sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alla figura del Ministro per il Mezzogiorno.

Dopo che il senatore Trabucchi ha dichiarato di nutrire alcune perplessità sulle possibilità di pratica attuazione del principio fissato negli emendamenti 1. 16 e 1. 23, gli emendamenti stessi vengono ritirati dai presentatori. L'emendamento 4. 0. 1, d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, messo ai voti, non è approvato.

Il settimo comma dell'articolo 1 viene quindi messo ai voti ed approvato. La norma fissa il principio secondo il quale il Ministro per il Mezzogiorno comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei progetti previsto nel disegno di legge.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1. 8, proposto dai senatori Borsari ed altri, nel quale si fissano norme che rendano possibile il coordinamento della spesa dello Stato nel Mezzogiorno. Il senatore Chiaromonte, in considerazione dell'importanza dell'emendamento, ne propone il rinvio dell'esame. La proposta viene accolta.

Si esamina quindi l'emendamento 1. 24, presentato dai senatori Mancini ed altri, il quale tende a sostituire il primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1 con una norma secondo la quale i piani pluriennali di coordinamento, previsti dall'articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. L'emendamento viene accolto dalla Commissione, la quale approva quindi la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 1, con cui si stabilisce che il CIPE emanerà direttive per gli interventi già oggetto dei piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della legge.

Esaurito l'esame dell'articolo 1, il presidente Martinelli rileva che per gli emendamenti all'articolo 2 sarebbe opportuno un lavoro di coordinamento analogo a quello svolto per gli emendamenti all'articolo 1. Egli propone quindi di riunire immediatamente il Sottocomitato, in modo che nella mattinata di domani si possa tempestivamente iniziare l'esame dell'articolo 2.

Dopo brevi interventi dei senatori Chiaromonte, Pirastu e Cifarelli, la proposta viene accolta.

Il Presidente indìce una riunione immediata del Sottocomitato e avverte che la seduta di domani mattina avrà inizio alle ore 8,30.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante** » **(822-B)**, approvato dalla Camera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);

« **Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere** » **(86)**, d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;

« **Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica** » **(162)**, d'iniziativa del senatore Smurra;

« **Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre** » **(165)**, d'iniziativa del senatore Smurra;

« **Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado** » **(183)**, d'iniziativa del senatore Murmura;

« **Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale** » **(237)**, d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;

« **Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti**

abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado» (252), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440» (398)**, d'iniziativa del senatore Murmura;

« **Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado» (497)**, d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;

« **Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado» (498)**, d'iniziativa del senatore Dinaro;

« **Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria» (508)**, d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;

« **Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado» (551)**, d'iniziativa del senatore Bloise;

« **Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria» (557)**, d'iniziativa del senatore Donati;

« **Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi» (595)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria» (684)**, d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;

« **Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica» (722)**, d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;

« **Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456» (749)**, d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado» (849)**, d'inizativa del senatore Dinaro;

« **Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado» (1378)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore» (1523)**, d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;

« **Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico» (1664)**, d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

« **Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media» (161)**, di iniziativa del senatore Smurra;

« **Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado» (259)**, di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;

« **Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale» (574)**, d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;

« **Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado» (691)**, d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;

« **Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado» (730)**, d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;

« **Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603» (731)**, d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Esame e rinvio).

Prosegue la discussione generale, iniziata il 21 giugno scorso.

Intervengono i senatori Dinaro, La Rosa, Spigaroli, Smurra e Premoli.

Il senatore Dinaro si dichiara in linea di principio contrario al mantenimento di un autonomo esame di abilitazione per coloro che vogliono insegnare nelle scuole secondarie statali; ricorda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 23 giugno 1964, e le linee proposte, in conformità con tale decisione giurisprudenziale, dal disegno di legge n. 498 di cui egli stesso è presentatore, che mira appunto all'abolizione del requisito dell'abilitazione per gli aspiranti ai concorsi a cattedra nelle scuole secondarie. L'oratore esprime poi dubbi sulle

pratiche possibilità di realizzazione dei corsi previsti dal disegno di legge n. 822-*B* a favore degli insegnanti non di ruolo in servizio e auspica un più efficace strumento atto a risolvere, con senso di concretezza, il problema del loro stato giuridico.

Il senatore La Rosa si dichiara favorevole al provvedimento nel suo insieme, ma preoccupato anch'egli per le difficoltà di applicazione di talune sue disposizioni: preferirebbe una più semplice impostazione quale l'istituzione, per i giovani laureati, di nuove metodologie di abilitazione e l'adozione per il personale docente in servizio di criteri analoghi a quelli a suo tempo stabiliti per la così detta abilitazione didattica dall'articolo 7 della legge n. 1440 del 1955. Anche le nuove graduatorie per l'immissione in ruolo sono motivo di preoccupazione per l'oratore, in considerazione dei tempi lunghi richiesti da quelle già in atto per precedenti leggi; egli conclude domandandosi pertanto se non convenga pensare alla istituzione se mai di ruoli transitori.

Secondo il senatore Spigaroli, la disarmonia di fondo del disegno di legge n. 822-*B* sta nel fatto che le nuove tecniche di abilitazione, stabilite in previsione di un periodo intermedio ma teoricamente in via generale e con dispendio di energie e mezzi, riguarderanno solo i pochissimi casi dei giovani laureati non ancora in servizio, mentre per contro le tecniche più sbrigative previste in via provvisoria, per i docenti non di ruolo, interesseranno invece un grandissimo numero di persone.

Giudicato quindi poco ragionevole mettere in moto un meccanismo complesso sapendolo destinato a pochi candidati, si dice senz'altro contrario, per correttezza nei confronti della scuola, a procedure che dovessero portare fra i docenti inamovibili personale non sufficientemente preparato, mentre sottolinea la necessità di offrire ai giovani preparati non in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 5 (sempre nell'attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria) la possibilità di accedere ai concorsi anche senza l'abilitazione.

Il senatore Smurra, nel mettere in luce le motivazioni a favore del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea la necessità di risolvere in termini non restrittivi la grave situazione del personale non di ruolo e di soddisfare l'esigenza di rinnovamento delle strutture abilitanti riconosciute superate, ai fini anche della verifica delle qualità didattiche del candidato.

L'oratore ricorda poi gli impegni a suo tempo assunti responsabilmente in sede parlamentare nei confronti delle categorie interessate e fa presente anche il peso politico della larga convergenza realizzatasi fra le varie parti, nell'altro ramo del Parlamento, intorno alle linee portanti del disegno di legge n. 822-*B*.

Anche secondo il senatore Premoli difficilmente potrà essere assicurata la frequenza dei corsi abilitanti previsti dal provvedimento anzidetto da parte dei docenti non di ruolo, senza che contemporaneamente non si verifichino gravi inconvenienti nella continuità didattica delle scuole secondarie: egli si dice pertanto propenso ad una sanatoria che conduca all'immissione in ruolo degli insegnanti in servizio da almeno un quinquennio con incarico dei provveditori agli studi ed in possesso della qualfica di « ottimo ».

Agli oratori intervenuti nella discussione replicano quindi il relatore alla Commissione ed il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

Il senatore Limoni ribadisce e la necessità di provvedere, nel periodo intermedio in atto, ad una normativa in materia di abilitazione all'insegnamento e, nello stesso tempo, l'esigenza di far fronte alla situazione abnorme rappresentata dal gran numero dei docenti non di ruolo in servizio nelle scuole secondarie. Il riconoscimento di tali esigenze, ad avviso dell'oratore, non esimerà il Parlamento dal dovere di un discorso serio e responsabile, sia riguardo alla qualifica dei docenti da immettere in ruolo, sia riguardo alla validità dei nuovi metodi di abilitazione all'insegnamento.

Il sottosegretario Rosati, in un'ampia esposizione, mette in luce le linee politiche caratterizzanti del provvedimento trasmesso dalla Camera; questo, egli afferma, non si

ispira (contrariamente a quanto sembra essersi inteso) a fini di sanatoria, ma vuole soprattutto dare l'avvio all'atteso rinnovamento dei criteri di abilitazione e di reclutamento del personale docente. Lo oratore chiarisce quindi il contenuto culturale e politico della tematica affrontata dall'altro ramo del Parlamento nel dibattere il disegno di legge n. 822-*B*, nel cui contesto, egli osserva, è stata doveroso oggetto di esame anche la normalizzazione delle situazioni più vistosamente anomale, dal punto di vista sia dello stato giuridico (personale non di ruolo), sia di certe strutture normative (a questo proposito egli accenna all'ordinamento degli istituti professionali).

L'oratore quindi prende atto del giudizio positivo di fondo complessivamente manifestato dai vari oratori intervenuti e dice di comprendere anche le riserve e le perplessità da più parti manifestate: si augura peraltro che (a parte le necessarie modifiche) le linee fondamentali del disegno di legge accolto dall'altro ramo del Parlamento possano avere l'adesione anche del Senato.

Segue quindi un breve dibattito procedurale.

Il senatore Codignola osserva anzitutto che i punti emergenti da risolvere riguardano: 1) il tipo di abilitazione da intendersi come definitivo rispetto a quello previsto dall'articolo 19 del disegno di legge sulla riforma universitaria; 2) i criteri da adottare per la sistemazione dei docenti non di ruolo; 3) la normativa da prevedere per il reclutamento dei giovani laureati. Fa presente quindi la necessità, quanto al primo punto, almeno di un termine preciso (per esempio tre anni) per l'utilizzazione del sistema di abilitazione previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 822-B. Infine nel prospettare un riesame di tutta l'articolazione del provvedimento, propone che tali temi vengano rapidamente studiati da una apposita Sottocommissione, in vista di una soluzione concordata da sottoporre alla Commissione plenaria anche ai fini di un eventuale trasferimento di sede.

Il sottosegretario Rosati ed il senatore Spigaroli chiedono che, prima di decidere sulla proposta del senatore Codignola, i vari Gruppi formulino gli eventuali emendamenti che intendono presentare. Tale richiesta, con cui concorda anche il senatore Romano, è poi accolta dalla Commissione, con alcune riserve del senatore Codignola, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119);

« Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici » (1165), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su richiesta del senatore Baldini, il quale fa presente che da parte della 5ª Commissione permanente è stato espresso parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge n. 1119, il senatore Romano scioglie la riserva formulata il 23 giugno dichiarando che i senatori comunisti — a parte il loro dissenso nel merito — non sono contrari al trasferimento di sede del provvedimento.

Si stabilisce quindi, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di formulare la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 20.

INDUSTRIA (9ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
BANFI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592-B), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore alla Commissione, senatore Catellani, illustra dettagliatamente le modifica-

zioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo precedentemente approvato dal Senato. Pur manifestando il suo convincimento circa la opportunità di una rapida conclusione dell'ormai lungo *iter* parlamentare del disegno di legge, l'oratore manifesta numerose perplessità circa le norme recate dagli articoli 1, 7 e 9; osserva, quindi, che, se le ragioni di dubbio non venissero rimosse, si paleserebbe a suo avviso la necessità di ulteriori modificazioni al disegno di legge.

Il senatore Zannini ricorda talune preoccupazioni manifestate da categorie interessate al disegno di legge in discussione circa le possibili conseguenze negative per i livelli di occupazione, per gli inconvenienti che potrebbero sorgere per i consumatori e per le possibili incidenze sui costi di gestione degli esercizi commerciali. Preannuncia in particolare un emendamento sostitutivo dell'attuale dizione dell'articolo 9.

Dopo un breve intervento del presidente Banfi, il senatore Segnana, primo firmatario del disegno di legge, ribadisce la validità degli scopi perseguiti dal provvedimento e risponde a talune obiezioni sollevate dal senatore Zannini.

Il senatore Alessandrini, pur essendo favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge, dichiara di condividere talune delle perplessità manifestate dal relatore.

Il senatore Fusi, a nome del Gruppo comunista esprime una valutazione sostanzialmente positiva del disegno di legge, che ruota intorno al principio della delega alle regioni per la determinazione degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Anche se il provvedimento — prosegue l'oratore — è suscettibile di qualche perfezionamento, è opportuno approvarlo senza modificazioni in considerazione del fatto che le norme in esame sono all'attenzione del Parlamento ormai da lunghissimo tempo e del disagio in cui versano le categorie interessate.

Dopo un breve intervento del senatore Trabucchi, il quale manifesta, tra l'altro, qualche perplessità circa l'attuale dizione dell'articolo 6, il relatore, senatore Catellani, chiede di conoscere l'opinione del Governo circa l'opportunità di mantenere o di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Biagioni, rispondendo al quesito formulato dal relatore, dichiara di considerare necessaria una modificazione dell'articolo 9 nel senso suggerito dall'emendamento precedentemente annunciato dal senatore Zannini.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 vengono presentati emendamenti dal relatore, senatore Catellani, e dai senatori Trabucchi e Zannini. Dopo un dibattito, al quale partecipano il presidente Banfi, il sottosegretario Biagioni, i senatori Catellani, Trabucchi, Segnana e Fusi (quest'ultimo preannuncia l'astensione della sua parte politica dalla votazione degli emendamenti), il senatore Zannini dichiara di ritirare il suo emendamento. Viene quindi posta in votazione, ed approvata, una nuova formulazione della seconda frase del primo comma, suggerita dal relatore, del seguente tenore: « Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri: ».

Dopo ulteriori interventi dei senatori Catellani e Segnana, del presidente Banfi e del sottosegretario Biagioni, il relatore dichiara di ritirare un emendamento tendente a sopprimere la seconda frase della lettera *a*) dell'articolo 1 in discussione. Viene invece posto ai voti ed approvato un emendamento, concordato tra il senatore Catellani ed il senatore Trabucchi, volto a sostituire, nella medesima lettera *a*), la parola: « effettueranno » con le altre: « possono essere autorizzate ad effettuare ».

Il senatore Catellani suggerisce quindi di sostituire alla lettera *d*), le parole: « I Presidenti delle Giunte regionali » con le altre:

« Le regioni »; suggerisce altresì di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 1, le parole: « I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno » con le altre: « Le regioni provvedono ». A suo avviso, le modificazioni menzionate, che si riferiscono a parti del disegno di legge non modificate dalla Camera dei deputati, si rendono necessarie in seguito all'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento al primo comma dell'articolo 1. Dopo dichiarazioni di senatori Trabucchi e Alessandrini e del sottosegretario Biagioni (tutti favorevoli alle modificazioni suggerite dal senatore Catellani), il presidente Banfi — accogliendo la tesi del relatore — dà atto che gli emendamenti sono ammissibili in quanto connessi con le modificazioni introdotte dalla Camera al primo comma dell'articolo in discussione. Gli emendamenti stessi vengono quindi messi ai voti ed approvati.

All'articolo 2 il relatore, senatore Catellani, propone di sostituire, nella prima frase del primo comma, la parola: « determineranno » con l'altra: « determinano ». Suggerisce altresì di sostituire, nella seconda frase dello stesso primo comma la parola: « Autorizzeranno » con le altre: « Le regioni possono autorizzare ». Per ragioni di coordinamento il relatore propone altresì una modifica formale al quarto comma dell'articolo (non modificato dalla Camera dei deputati) tendente a sostituire la parola: « dovranno » con l'altra: « devono ».

Dopo un breve intervento del presidente Banfi, i sopra menzionati emendamenti vengono posti ai voti ed approvati.

L'ultimo comma dell'articolo 2 viene quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Catellani, propone quindi la seguente nuova formulazione dell'articolo 3 (che modifica solo formalmente il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento): « Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1 ». Senza discussione, la nuova formulazione è accolta dalla Commissione.

Lo stesso senatore Catellani propone due modificazioni di carattere puramente formale, rispettivamente agli articoli 4 e 5, che vengono accolte dalla Commissione senza discussione. I due articoli sopra menzionati sono quindi approvati.

All'articolo 6 vengono presentati emendamenti dai senatori Trabucchi e Segnana e dal relatore Catellani. Nel dibattito che si apre sulle proposte di modificazione intervengono, oltre al relatore, i senatori Trabucchi, Alessandrini, Zannini, Segnana e il sottosegretario Biagioni. Dopo che il senatore Segnana ha dichiarato di ritirare il suo emendamento al primo comma dell'articolo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento del senatore Trabucchi, tendente a sostituire, nello stesso primo comma, la parola: « *campings* » con l'altra: « campeggi ». Viene altresì approvato dalla Commissione l'emendamento, presentato dal relatore Catellani, tendente a sopprimere, sempre al primo comma, dopo le parole: « di distribuzione di carburante », le parole: « nonchè eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico ».

Dopo un ulteriore intervento del senatore Catellani, la Commissione approva, dietro sua proposta, un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 6, del seguente tenore: « Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 6, approvato dall'altro ramo del Parlamento, viene accolto con una lieve modificazione formale.

Il presidente Banfi dichiara quindi improponibile un emendamento presentato dal relatore all'articolo 7. L'articolo è accolto con una modificazione, di carattere puramente formale, suggerita dallo stesso senatore Catellani.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 9. Il senatore Zannini illustra l'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, da lui presentato, Seguono inter-

venti dei senatori Alessandrini, Trabucchi, Colleoni, Catellani, Fusi, del presidente Banfi e del sottosegretario Biagioni. Il senatore Fusi osserva che la modificazione suggerita dal senatore Zannini altera profondamente la fisionomia del disegno di legge introducendo nuovamente un criterio di accentramento; preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento in discussione. Dopo che il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole al principio ispiratore dell'emendamento stesso, la Commissione approva la seguente nuova formulazione dell'articolo 9: « Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante ».

L'articolo 10 è approvato con una modificazione, di carattere puramente formale, proposta dal relatore.

L'articolo 12 viene accolto nel testo della Camera dei deputati.

Infine, dopo una dichiarazione di voto del senatore Trabucchi (favorevole), il disegno di legge viene approvato nel suo complesso con le modificazioni sopra menzionate.

La seduta termina alle ore 12,45.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Vice Presidente
POZZAR

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171).
(Seguito della discussione e rinvio).

« Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti » (1288), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.
(Discussione e rinvio).

La Commissione esamina congiuntamente il disegno di legge n. 171 (la cui discussione era stata sospesa nella seduta del 24 giugno) e il disegno di legge n. 1288.

Dopo che il rappresentante del Governo ha prospettato l'opportunità di un breve rinvio della discussione degli articoli del disegno di legge n. 171, o quanto meno degli emendamenti presentati all'articolo 2, è posto ai voti ed approvato l'ordine del giorno, svolto dal senatore Bonatti nella precedente seduta, che invita il Governo a elevare il trattamento pensionistico della categoria.

Si passa quindi alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 171.

L'articolo 1 è approvato con tre emendamenti proposti dal senatore Torelli (due riguardano la cifra del contributo individuale a carico degli iscritti, il cui limite massimo è portato da lire 96.000 a lire 144.000).

Rinviata la discussione dell'articolo 2, sono approvati poi l'articolo 3, senza modificazioni e un articolo aggiuntivo 3-*bis*, proposto dal senatore Torelli. Rinviato anche l'esame di un articolo 3-*ter*, proposto dal senatore Torelli, la Commissione approva, sempre su proposta del senatore Torelli, l'inserimento di un articolo 3-*quater* (che ripropone sostanzialmente il contenuto dello articolo unico del disegno di legge n. 1288).

L'articolo 4 (che estende alla Cassa tutti i benefici ed esenzioni tributarie previsti in favore dell'INPS) è accantonato in relazione alle osservazioni formulate sullo stesso dalla Commissione finanze e tesoro.

Approvato infine, senza modifiche, l'articolo 5, la Commissione accoglie altresì un

articolo 5-*bis* (che inserisce, dopo l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, due articoli 5-*bis* e 5-*ter*, concernenti l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli ingegneri e architetti iscritti alla Cassa e ai loro familiari) e un articolo 5-*ter* (che abroga la legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179), entrambi proposti dal senatore Torelli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Fermariello chiede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilisca, in sede di programmazione dei lavori per le prossime settimane, le date per lo svolgimento delle indagini conoscitive relative, rispettivamente, alla prima fase di applicazione dello statuto dei lavoratori e ai rapporti di lavoro in regime di appalti di opere e servizi, in relazione all'applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, indagini per le quali la Commissione ha già richiesto ed ottenuto a suo tempo l'assenso del Presidente del Senato.

Il senatore Fermariello sollecita poi il Governo a fornire le notizie richieste dal Gruppo comunista in materia di applicazione della nuova disciplina sul collocamento della manodopera in agricoltura, e a presentare al Parlamento, senz'altro indugio, il disegno di legge relativo alla previdenza per gli autoferrotranvieri, già approvato dal Consiglio dei ministri.

L'oratore, dopo aver accennato ad altri argomenti che attendono, a suo parere, una definizione legislativa (tra i quali quelli concernenti la scala mobile per i pensionati dell'INPS e l'assistenza di malattia ai pensionati sociali), dichiara che il Gruppo comunista non è disponibile per rinvii che traggano indebita giustificazione dai risultati delle ultime consultazioni elettorali.

Dopo un breve intervento del senatore Varaldo, il presidente Pozzar dichiara che l'Ufficio di Presidenza si farà carico delle richieste del senatore Fermariello.

Il rappresentante del Governo, dal suo canto, assicura il senatore Fermariello che farà presenti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le sue sollecitazioni.

PER UN INTERVENTO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DETERMINATASI NEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA ZONA DI NAPOLI

Il senatore Fermariello chiede un intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla preoccupante situazione determinatasi nella zona di Napoli a seguito della chiusura di alcune fabbriche (tra le quali la « Colussi ») e l'annunziato spostamento di altri stabilimenti.

Il sottosegretario De Marzi assicura che trasmetterà al ministro Donat-Cattin la richiesta del senatore Fermariello.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Palazzeschi afferma che una più attenta lettura del testo dell'emendamento all'articolo 2, approvato nella precedente seduta su proposta del senatore Coppo, lo ha convinto della necessità di rivederne la formulazione per meglio tradurre il pensiero della Commissione e corrispondere insieme alle richieste dei lavoratori dell'Enel.

Il presidente Pozzar ricorda che nei confronti del testo approvato opera la generale preclusione posta dall'articolo 97 del Regolamento e che sono possibili solo le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che l'articolo 103 del Regolamento stesso autorizza prima della votazione finale di un disegno di legge. Egli chiede quindi al senatore Palazzeschi di precisare la portata delle modifiche proposte.

Dopo brevi interventi dei senatori Varaldo e Coppo, che ricordano gli intendimenti della Commissione nell'approvare il predetto emendamento, il senatore Palazzeschi dà lettura di un testo corretto dell'emendamento. Le correzioni vengono giudicate di natura non formale dal senatore Ricci, che prende

la parola ai sensi del quarto comma dell'articolo 103 del Regolamento.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice Dolores Abbiati Greco, il presidente Pozzar prega il relatore Accili di sottoporre alla Commissione, prima della votazione finale del provvedimento, le modifiche di natura meramente formale consentite dal Regolamento.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,35.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Presidente
POZZAR

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616).
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli del disegno di legge, sospesa nella seduta del 24 giugno.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori Accili, Vignolo, Palazzeschi e il Presidente, è approvato l'articolo 11 con un emendamento soppressivo proposto dal senatore Palazzeschi e con due emendamenti (uno sostitutivo e l'altro aggiuntivo) presentati dal senatore Accili.

Accolto quindi senza modificazioni l'articolo 12, la Commissione approva l'articolo 13 con due emendamenti sostitutivi, presentati dal senatore Accili, e con un emendamento aggiuntivo, presentato dal senatore Palazzeschi.

La Commissione approva infine gli articoli 14, 15 e 16 senza modificazioni, l'articolo 17 con due emendamenti di carattere formale proposti dal senatore Accili, l'articolo 18 senza modificazioni, e l'articolo 19 con un emendamento aggiuntivo, presentato dal senatore Accili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio 1971, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19,35.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

« Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi » (1737), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 3ª Commissione).

Riferisce brevemente, in senso favorevole, il senatore Perrino, chiarendo che con il provvedimento in esame si eleva, da un lato, il contributo annuo attualmente erogato dal nostro Paese per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 ai fini della creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, e, dall'altro, viene concesso al predetto Ufficio un contributo straordinario per le accresciute spese di funzionamento e per le attrezzature della sede.

Senza discussione, la Commissione aderisce alle conclusioni del relatore e gli dà mandato di trasmettere parere favorevole alla Commissione esteri.

« Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive » (1140), d'iniziativa dei senatori Di Prisco e Menchinelli.

(Parere alla 10ª Commissione).

Il senatore Barra illustra il disegno di legge, precisando che con esso si mira a retrodatare al 1° gennaio 1967 il beneficio previsto dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, con la quale furono aggiornate le rendite per la inabilità permanente e per morte nonchè gli assegni *una tantum* in caso di morte a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X e da sostanze radioattive: dopo aver dichiarato di non concordare con i proponenti circa le ragioni di diritto richiamate a sostegno del disegno di legge medesimo, il senatore Barra conclude osservando che su di esso può essere peraltro espresso parere favorevole per motivi di equità.

Dopo un intervento del senatore Perrino, il quale esprime dubbi sul provvedimento, in considerazione del prevedibile onere che esso comporta a carico delle amministrazioni ospedaliere, e una replica del senatore Barra, il sottosegretario Dal Canton dichiara, che il Governo non è contrario al disegno di legge.

Senza ulteriore dibattito, la Commissione dà mandato al senatore Barra di trasmettere alla 10ª Commissione permanente un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga del termine per l'acquisto, senza la prescritta autorizzazione da parte dei produttori agricoli, di fitofarmaci e presìdi sanitari della classe I previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, contenente il "Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari immagazzinate" » (1388), di iniziativa dei senatori Zugno ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il sottosegretario Maria Pia Dal Canton ribadisce l'avviso contrario del Governo, già espresso nella seduta del 24 febbraio scorso e motivato da ragioni sanitarie, determinate dalla pericolosità dell'uso dei fitofarmaci.

Il senatore Perrino osserva che il provvedimento in esame mira a riaprire i termini per l'accesso ai corsi abilitanti all'uso delle predette sostanze, istituiti in passato.

Dopo un intervento del senatore Argiroffi, il quale rappresenta l'esigenza che provvedimenti del genere di quello in esame siano valutati alla luce dei più recenti orientamenti in tema di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, il sottosegretario Dal Canton replica al senatore Perrino precisando che il disegno di legge mira a prorogare non già i termini per i corsi abilitanti bensì il termine per l'acquisto, senza la prescritta autorizzazione, dei fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari immagazzinate.

Senza ulteriore dibattito, la Commissione decide di rinviare l'esame del provvedimento.

SULL'AMMISSIONE AI CORSI PER INFERMIERI E SUL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE OSPEDALIERE DOVUTE DAI COMUNI

Il senatore Perrino, con riferimento al provvedimento recentemente approvato (riguardante tra l'altro anche l'organizzazione delle scuole per infermieri professionali), chiede che il Ministero della sanità emani quanto prima una circolare che ne chiarisca l'esatta portata, in relazione soprattutto all'interpretazione, a suo avviso errata, dei sindacati, secondo i quali possono accedere ai corsi abilitanti per infermieri anche gli inservienti e i portantini.

Inoltre, il senatore Perrino, dopo aver ricordato che con l'anno 1970 sono scadute le disposizioni relative alle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie, chiede che il Governo aderisca al disegno di legge 1653 (che proroga a tutto il 1971 le disposizioni in questione) e provveda ad iscrivere nel bilancio per l'anno 1972 stanziamenti destinati a questo fine.

La Commissione concorda con le osservazioni del senatore Perrino.

Il sottosegretario Maria Pia Dal Canton assicura che si renderà interprete presso il Ministro delle richieste testè formulate.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio, alle ore 10: all'ordine del giorno, in sede referente i disegni di legge n. 1727 (concernente provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia) e n. 1741 (riguardante un contributo straordinario all'ONMI per il ripiano dei disavanzi di gestione al 1970) ed in sede deliberante il disegno di legge n. 1701 (contenente norme sanitarie sugli scambi di carne fresca tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea).

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
DOSI

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SUI COMPITI E SUI POTERI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

La Commissione prosegue l'esame dello schema di disegno di legge sui compiti e sui poteri della Commissione di vigilanza, predisposto dal presidente Dosi, dopo il dibattito preliminare svoltosi nella seduta dell'11 marzo.

Riassunto il contenuto dello schema, il Presidente ricorda che la Commissione si era riservata di approfondirne ulteriormente la portata per valutare l'opportunità di procedere all'ampliamento dei suoi poteri direttamente attraverso lo strumento della revisione del proprio regolamento o per mezzo della modifica legislativa delle norme istitutive della Commissione stessa.

Il deputato Lajolo, espresse riserve sulla opportunità di avvalersi dello strumento legislativo, dichiara che lo schema in esame non mostra un'effettiva volontà politica di rafforzare i poteri della Commissione, mentre comporta un rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo. Ribadito, poi, il convincimento del Gruppo comunista — anche in relazione all'ordine del giorno della maggioranza, votato dal Senato nella seduta del 22 giugno — sull'opportunità di procedere rapidamente ad una modifica del regolamento della Commissione, l'oratore conclude presentando, a nome del suo Gruppo, uno schema di norme nel senso anzidetto.

Il deputato Di Giannantonio, manifestato avviso contrario alla soluzione prospettata dall'onorevole Lajolo, sostiene la piena volontà politica del Gruppo democratico cristiano di favorire la più rapida approvazione dello schema di disegno di legge e conclude proponendo che un comitato ristretto ne approfondisca ulteriormente lo esame, allo scopo di raccogliere su di esso il più vasto arco di adesioni da parte di tutte le forze politiche.

Pregiudizialmente contrario ad un disegno di legge che rechi solo le firme dei Gruppi della maggioranza si dichiara il senatore Naldini, il quale aderisce alla soluzione dell'ampliamento dei poteri della Commissione attraverso modifiche regolamentari che dovrebbero affermarsi sulla base di una volontà unanime della Commissione stessa. L'oratore conclude chiedendo che la Commissione sia posta in condizioni di svolgere, accanto ai dibattiti sui grandi temi, anche la sua normale attività di vigilanza.

Il senatore Cipellini, espressi dubbi sulla possibilità che il Senato — per l'entità del lavoro legislativo che l'attende — possa rapidamente esaminare lo schema di disegno di legge predisposto dal presidente Dosi, esprime l'avviso che la soluzione più idonea sia nella revisione del regolamento vigente. In senso analogo interviene la senatrice Giglia Tedesco, che ribadisce l'esigenza di una modifica delle norme che regolano l'attività della Commissione nel più breve termine possibile. Anche il senatore Antonicelli esprime dubbi sulla possibilità del Senato di pro-

cedere all'approvazione dello schema proposto prima delle ferie estive od anche alla ripresa autunnale, mentre è convinto della opportunità di tempestive modifiche al regolamento, che dovranno indubbiamente valere fino al momento del varo della riforma dei servizi radiotelevisivi.

Il deputato Zanibelli, premesso che il Gruppo democratico cristiano è pronto a dare il proprio contributo per il miglioramento dello schema in esame e manifestate perplessità sulla possibilità — da parte dei Presidenti delle due Assemblee parlamentari — di poter procedere essi stessi ad una revisione delle norme regolanti le competenze della Commissione, prospetta l'opportunità che il presidente Dosi interpelli in merito i Presidenti in modo da pervenire al più presto a conclusioni concrete. Egli conclude dicendosi d'accordo che la Commissione — pur dibattendo tali argomenti — prosegua nella normale attività di vigilanza, sulla base dei poteri che ad essa spettano in atto.

Il deputato Granelli è anch'egli dell'avviso che sia bene affrettare i tempi di scelta dello strumento per accrescere i poteri della Commissione fino al momento della riforma della RAI. Al riguardo, suggerisce che la Commissione definisca una serie di norme nel senso suddetto, lasciando arbitri i Presidenti delle due Assemblee di consentire sulla soluzione della revisione regolamentare o di prospettare, al contrario, l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo.

Il senatore Spigaroli, dettosi convinto che non sia possibile, per motivi di ordine procedurale e di merito, modificare in modo sostanziale il regolamento della Commissione per farlo aderire alle nuove esigenze, concorda con il suggerimento avanzato dall'onorevole Granelli e termina esprimendosi in senso favorevole a che la Commissione tenga sedute dedicate in modo specifico ai suoi compiti istituzionali.

Il deputato Abbiati dichiara di preferire la revisione delle norme regolamentari, pur dicendosi comunque d'accordo sulla proposta avanzata dall'onorevole Granelli. Il deputato Reggiani esprime la preoccupazione che, anche se la Commissione pervenisse a concordare un testo di norme modificative delle attuali, tale normativa potrebbe non avere concreta applicazione in vista della ormai non lontana presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge di riforma dei servizi radiotelevisivi, al quale le norme suddette dovrebbero essere adeguate. Affermato, poi, che le trasmissioni radiotelevisive sarebbero prive di un effettivo controllo del Governo, del Parlamento e degli stessi organi della RAI, l'oratore sostiene che fino a quando non saranno stabiliti precisi indirizzi per le trasmissioni radiotelevisive non potrà che constatarsi la difficoltà della Commissione di vigilanza a svolgere la propria attività di controllo.

Il deputato Damico, dichiarato di concordare con la proposta dell'onorevole Granelli, richiama l'attenzione su altre questioni, su cui la Commissione, anche attraverso il Comitato esecutivo, dovrebbe soffermarsi: il problema della riforma dei servizi radiotelevisivi (in merito al quale dovrebbero essere fissati gli orientamenti di massima delle varie componenti politiche) e la normale attività di vigilanza. Su tale ultimo punto, l'oratore chiede un'apposita seduta per discutere gli indirizzi generali del piano dei programmi dei prossimi tre anni; inoltre, un incontro della Commissione con i programmisti della RAI; l'elenco, infine, dei collaboratori culturali, dipendenti o meno dall'azienda.

A conclusione, riassunti i termini del dibattito, il presidente Dosi propone di affidare al Comitato esecutivo, allargato a tutte le componenti politiche, l'ulteriore, definitivo esame dello schema di legge di sua iniziativa e delle norme proposte dal deputato Lajolo, riservandosi, successivamente, di sottoporre il problema alla valutazione dei Presidenti del Senato e della Camera. Dichiara, altresì, di concordare sull'esigenza di un esame dei temi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi e sull'opportunità, in una separata seduta, di un incontro con i dirigenti della Radiotelevisione italiana per un esame del piano programmatico delle future trasmissioni. Egli esprime, invece, forti dubbi sulla possibilità di incontri della Commis-

sione con categorie di lavoratori della RAI, ricordando come a suo tempo ci sia stato al riguardo un'autorevole e ferma pronuncia in senso contrario (stante l'impossibilità che la Commissione di vigilanza proceda ad indagini conoscitive) da parte dei presidenti delle due Assemblee.

La Commissione concorda sulle proposte conclusive prospettate dal Presidente.

SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI CONCERNENTI LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Il Presidente, dopo aver ricordato che anche il Senato (dopo la Camera dei deputati) ha svolto un ampio dibattito, il 22 giugno, su mozioni e interpellanze concernenti l'organizzazione e i criteri di gestione del servizio radiotelevisivo, accogliendo infine un ordine del giorno dei senatori De Vito, Dindo e Cipellini, esprime l'avviso che il dibattito che ha avuto luogo dinanzi alla Commissione di vigilanza su tale tematica debba ritenersi virtualmente esaurito.

La Commissione consente con tali dichiarazioni del Presidente.

Il presidente Dosi fa, quindi, presente che da parte dei senatori Naldini, Veronesi ed Antonicelli e del deputato Roberti sono stati sollevati rilievi per la mancata partecipazione di alcuni gruppi parlamentari a trasmissioni di evidente contenuto politico. Sottolineato, al riguardo, che la Commissione di vigilanza gestisce direttamente le rubriche di Tribuna politica, mentre riafferma la sua competenza su tutte le trasmissioni che presentino comunque contenuto politico, egli prospetta l'opportunità di rivolgere una raccomandazione alla RAI nel senso di non trasmettere dibattiti di carattere politico (fuori del quadro di Tribuna politica) con la partecipazione di rappresentanti di di partiti e di Gruppi parlamentari per non venir meno a quei criteri di partecipazione, di rappresentatività e di non discrezionalità che sono la caratteristica democratica di Tribuna politica.

Perplessità in merito alla proposta avanzata dal Presidente sono sollevate dal deputato Damico e dalla senatrice Giglia Tedesco, i quali — osservato che quasi tutte le trasmissioni possono in effetti presentare contenuti politici — esprimono il timore che possa in tal modo eccessivamente vincolarsi, fino a pervenire ad ipotesi di censura, l'attività della RAI. Il deputato Di Giannantonio, favorevole invece alla raccomandazione suggerita dal Presidente, affermato che il fissare criteri di massima non vuol certo dire istituire una sorta di censura, conclude lamentando che sia in atto tutta una serie di trasmissioni politicizzate al massimo, che giudica squilibrate sul piano politico stesso. Il senatore Fermariello, premesso di essere contrario a che la Commissione assuma al riguardo un atteggiamento perentorio, prospetta la possibilità che si proceda invece ad un esame delle principali trasmissioni a contenuto politico, al fine di fissare criteri orientativi di comportamento.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Antonicelli e Giglia Tedesco e del deputato Damico, la Commissione decide, data l'ora tarda, di rinviare tale dibattito ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
OLIVA

Interviene il Ministro per l'attuazione delle Regioni Gatto.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO »

Il presidente Oliva informa la Commissione di avere ricevuto dal Ministro della pubblica amministrazione, Gaspari, una lette-

ra nella quale, pur riconoscendosi la esigenza di un esame congiunto, da parte della Commissione, dei decreti di riordino e di trasferimento, si precisa che il decreto di riordino del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato trasmesso solo per facilitare il lavoro della Commissione stessa, tenuto conto dell'opportunità di emanare i decreti entro l'anno.

Nella stessa lettera il ministro Gaspari ha inoltre espresso l'opinione che non debba sussistere alcuna preoccupazione della Commissione per la decorrenza del termine stabilito per l'emissione del parere, sia perchè i provvedimenti di riordino debbono essere esaminati unitamente a quelli di trasferimento sia perchè appare evidente che i due provvedimenti debbano essere presentati al Consiglio dei ministri perfettamente armonizzati e formare oggetto di un esame contemporaneo.

Il Ministro si è dichiarato quindi dell'opinione che la legge n. 775 costituisca il fondamento anche per una delega di funzioni alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che la delega di cui all'articolo 17 della legge finanziaria regionale riguardi solo le residue attribuzioni degli organi periferici dello Stato competenti per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il presidente Oliva propone che la Commissione, senza insistere formalmente nella richiesta di ritiro, definisca tuttavia, prima della scadenza del termine ad essa assegnato, una risposta circostanziata, nella quale comunichi il proprio orientamento allo stato degli atti, tale orientamento dovrebbe peraltro essere manifestato con una lettera del Presidente, avvertendo che il parere definitivo verrà espresso a seguito dell'esame dello schema di trasferimento delle funzioni nella stessa materia.

Si apre quindi un dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Intervengono il senatore Venanzi (che sollecita una presa di posizione del Governo sulle osservazioni delle Regioni, ad evitare che il parere della Commissione si basi su di un testo ormai superato); i deputati Venturoli (il quale sostiene la necessità di concludere l'esame del decreto prima del decorso del termine di legge); Caruso (che dichiara di poter concordare sulla proposta del Presidente solo ove il ministro Gaspari comunichi che lo schema di decreto è stato trasmesso per informazione e conoscenza della Commissione e non ai fini del parere); Damico (il quale osserva che comunque la Commissione è in grado di esprimere il proprio parere); Galloni (anch'egli d'accordo con la proposta del Presidente, purchè sia chiaro che il contenuto delle lettera esprima un parere interlocutorio, cioè meramente interruttivo del termine e non precluda quindi il parere definitivo).

Dopo che il ministro Gatto ha illustrato le ragioni giuridiche e di opportunità che si oppongono alla riapertura di una nuova fase di consultazioni con le Amministrazioni, il Presidente conclude il dibattito dichiarando che nella prossima seduta, ove non sia stata ratificata, da parte del ministro Gaspari, la lettera di trasmissione del decreto, sottoporrà all'approvazione della Commissione una lettera che esprima al Governo l'orientamento della Commissione allo stato degli atti.

Così rimane stabilito.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI»

(Seguito).

Prosegue il dibattito sullo schema in titolo.

Il senatore Antonino Maccarrone dichiara, in via preliminare, che il Governo dovrebbe chiarire alla Commissione se ed in che misura intenda prendere in considerazione le osservazioni delle Regioni, anche perchè — in base alla legge delega — la Commissione deve pronunciarsi sulle norme concertate dopo le osservazioni delle Regioni (e che formeranno quindi il contenuto effettivo del decreto) e non su quelle inizialmente proposte. Concorda il deputato Caruso, osservando che il Parlamento ha congegnato la legge di

delega in modo da riservarsi una funzione di controllo.

Il deputato Antonio Mancini rileva invece che la legge ha solo inteso fornire alla Commissione elementi utili per meglio valutare il corretto esercizio della delega da parte del Governo, che resta però sempre investito di un mandato fiduciario.

In tal senso si pronunciano anche il presidente Oliva ed il ministro Gatto, mentre il senatore Perna osserva che, al di là delle interpretazioni formali, esiste per il Governo il problema politico di trovare un momento per esprimere le proprie valutazioni alla Commissione. Si associa il deputato Busetto, dichiarando che tali valutazioni potrebbero facilitare il lavoro politico della Commissione.

Ad avviso del deputato Di Primio, il Governo dovrebbe chiarire i propri orientamenti sulle questioni sia di ordine generale che particolare e dar vita ad un dialogo con la Commissione.

Anche per il deputato Venturoli il Governo deve rispondere sulle singole proposte di merito.

Il presidente Oliva osserva al riguardo che i Ministri competenti per settore potranno, ove lo ritengano, precisare il proprio atteggiamento, che potrà comunque riguardare chiarimenti di ordine tecnico richiesti dalla Commissione.

Dal canto suo, il deputato Galloni, dopo aver rilevato l'insostenibilità, sul piano giuridico, della richiesta che il Governo si presenti con schemi di nuova stesura, dichiara di considerare preferibile la procedura suggerita dal Presidente. A suo avviso occorre non coinvolgere il Governo in un giudizio politico su argomenti puntuali, acquisirne invece i chiarimenti tecnici e quindi porlo di fronte alle proprie responsabilità.

Successivamente la Commissione esamina l'articolo 1 dello schema: dopo brevi interventi dei deputati Venturoli e Antonio Mancini, quest'ultimo viene autorizzato a predisporre una nuova stesura dell'articolo accogliendosi i rilievi relativi alle metropolitane, alle ferrovie secondarie in concessione (anche se a gestione governativa) ed a quelle sostitutive delle Ferrovie dello Stato.

Resta infine stabilito che nella seduta di mercoledì 7 luglio la Commissione preciserà il proprio orientamento sullo schema del Ministero del turismo, proseguendo inoltre nell'esame di quello relativo alle circoscrizioni comunali ed alla polizia locale urbana e rurale.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MEDICI

La seduta inizia alle ore 10,15.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di relazione generale preparato dal Presidente.

Intervengono nel dibattito, in merito a temi di carattere generale o a proposte di specifici emendamenti, i senatori Castellaccio, Efisio Corrias, Cuccu, Dal Falco, Guanti, Pala e Sotgiu e i deputati De Leonardis, Lucchesi, Marraccini, Marras, Molè, Morgana, Pazzaglia, Pirastu, Pitzalis, Sabadini e Trombadori.

La seduta termina alle ore 13.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Venerdì 2 luglio 1971, ore 8,30 e 17

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (1482).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

4. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

5. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

7. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

8. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

9. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (1687) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

5. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

6. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

7. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte del-

l'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Soppressione della Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonchè modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi (347).

6. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza (1630).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 2 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-*B*) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri*).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

4. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

5. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

6. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

7. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468,

sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

8. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

9. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

10. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

11. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

12. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

13. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

14. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

15. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

16. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

17. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

18. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

19. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

20. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

21. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Esame dei disegni di legge:

1. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

2. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

3. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

4. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

5. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

6. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

2. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (1165).

3. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

IV. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo

di abilitazione degli insegnanti non vedenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati NANNINI ed altri. — Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova (1283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CODIGNOLA ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo La Biennale di Venezia (22).

2. PELLICANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (279).

3. GIANQUINTO ed altri. — Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia (526).

4. CARON ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (576).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Venerdì 2 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Agevolazioni per l'edilizia (299).

3. ANDÒ ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

4. MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

5. MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati CATTANEI ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (1659) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,15 del giorno 2-7-1971